

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamate le seguenti deliberazioni assembleari:

- n. 3 del 10 gennaio 2025 recante "Presenza d'atto delle dimissioni da Consigliera regionale della signora Irene Priolo. Proclamazione della elezione a Consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della signora Simona Lembi";
- n. 4 del 10 gennaio 2025 recante "Presenza d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Alessio Mammi. Proclamazione della elezione a Consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della signora Maria Laura Arduini";
- n. 5 del 10 gennaio 2025 recante "Presenza d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale della signora Isabella Conti. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Francesco Critelli";

Richiamati:

- l'art. 84, secondo comma, della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica, inclusa quindi quella di Consigliere regionale);
- l'art. 104, settimo comma, della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio superiore della magistratura e di Consigliere regionale);
- l'art. 122, secondo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l'appartenenza a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ovvero ad una delle Camere del Parlamento o al Parlamento europeo;
- l'art. 135, sesto comma, della Costituzione (incompatibilità tra la carica di giudice della Corte costituzionale e di Consigliere regionale);
- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 "*Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia*", che prevede all'art. 6 l'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e, fra le altre, quella di Consigliere regionale;
- la legge 23 aprile 1981, n. 154 "*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli*

*addetti al Servizio sanitario nazionale", e ss.mm.ii, che detta disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;*

- *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che indica all'art 65, comma 1 che le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;*
- *gli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";*
- *gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";*
- *l'art. 16 della L.R. n. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che "L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)";*

Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", che all'art. 17 demanda all'Assemblea legislativa la convalida dell'elezione dei propri componenti;

Dato atto che nella Regione Emilia-Romagna trova applicazione, in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, la legge 23 aprile 1981, n. 154 recante "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", in quanto la Regione non si è dotata di una legge propria, anche in conformità a quanto previsto dalla

Corte costituzionale con le ordinanze n. 270/2003 e n. 383/2002 e con la sentenza n. 143/2010;

In sede di convalida l'Assemblea esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

L'articolo 27, comma 9 e l'articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna prevedono che spetti all'Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l'accertamento dell'eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 4 del Regolamento interno stabilisce che:

1. al comma 1, *"all'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente"*;
2. al comma 3, *"se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di Presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di Presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto"*.

La Direzione generale acquisisce per ogni Consigliere proclamato eletto la necessaria documentazione ai fini della convalida. Tale documentazione consiste in dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

Tenuto conto della Deliberazione UP n. 36 del 2024 "Linee d'indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)" che fornisce indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

Dato atto che l'Area "Supporto tecnico giuridico all'Aula e raccordo con le Commissioni assembleari" del Settore "Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari" ha esaminato, per ciascun Consigliere proclamato eletto, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulta l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;

Dato atto, che, come riportato nel verbale di convalida agli atti della Direzione generale:

- la sopracitata Area ha provveduto a effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai Consiglieri proclamati eletti, ai sensi della Deliberazione UP n. 36/2024;
- all'esito dei controlli effettuati e dei riscontri pervenuti sino ad oggi a questi Uffici, seppure non completi (come risulta da verbale allegato), si ritiene di poter, comunque, procedere con la convalida dell'elezione dei consiglieri regionali Arduini, Critelli e Lembi, fatta salva la previsione dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento interno dell'Assemblea che così dispone: "Se, successivamente alla convalida, un consigliere regionale si trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto.";

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visti i pareri allegati;

A voti unanimi

D E L I B E R A

a. di proporre all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione dei sottoindicati Consiglieri regionali:

1. Arduini Maria Laura
2. Critelli Francesco
3. Lembi Simona.